

Bruxelles, 6 ottobre 2025  
(OR. en)

13615/25

PECHE 305  
DELECT 146

#### NOTA DI TRASMISSIONE

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	6 ottobre 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

---

n. doc. Comm.:	C(2025) 6645 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 6.10.2025 che modifica il regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il numero di dispositivi di concentrazione del pesce autorizzati nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 6645 final.

All.: C(2025) 6645 final



Bruxelles, 6.10.2025  
C(2025) 6645 final

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE**

**del 6.10.2025**

**che modifica il regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il numero di dispositivi di concentrazione del pesce autorizzati nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico**

## **RELAZIONE**

### **1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO**

Scopo del regolamento delegato è modificare il regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup> al fine di recepire una disposizione della raccomandazione ICCAT 24-01 relativa a un programma pluriennale di conservazione e di gestione dei tonnidi tropicali. Le modifiche sono state adottate sotto forma di raccomandazioni<sup>2</sup> in occasione della 24<sup>a</sup> riunione straordinaria della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (*International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas*, ICCAT) del novembre 2024.

### **2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO**

A norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2107 la Commissione ha consultato il gruppo di esperti per la pesca e l'acquacoltura sul progetto di regolamento.

In linea con i principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"<sup>3</sup>, il regolamento delegato è stato presentato ai colegislatori (Parlamento europeo e Consiglio) per consultazione a livello di esperti.

### **3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO**

Il regolamento delegato modifica il regolamento (UE) 2017/2107:

riducendo a 288 il numero di FAD per peschereccio con boe operative per gli anni 2026 e 2027.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 (GU L 315 del 30.11.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2107/oj>).

<sup>2</sup> Raccomandazione ICCAT 24-01 relativa a un programma pluriennale di conservazione e di gestione dei tonnidi tropicali, <https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-e/2024-01-e.pdf>

<sup>3</sup> Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

# REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 6.10.2025

**che modifica il regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il numero di dispositivi di concentrazione del pesce autorizzati nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007<sup>1</sup> in particolare l'articolo 73, paragrafo 1, lettera i),

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione è parte contraente della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), avendo approvato l'adesione alla convenzione ICCAT con decisione 86/238/CEE del Consiglio<sup>2</sup>.
- (2) L'ICCAT adotta misure volte a garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nella zona della convenzione ICCAT e a salvaguardare gli ecosistemi marini che le ospitano. Tali misure sono vincolanti per l'Unione.
- (3) Dall'adozione del regolamento (UE) 2017/2107 l'ICCAT ha adottato, nella sua riunione annuale del 2024, la raccomandazione 24-01<sup>3</sup> relativa a un programma pluriennale di conservazione e di gestione dei tonnidi tropicali. La raccomandazione ICCAT 24-01 contiene una disposizione che riduce il numero di dispositivi di concentrazione del pesce (FAD) per peschereccio da 300 a 288 a partire dal 1° gennaio 2026.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 (GU L 315 del 30.11.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2107/oj>).

<sup>2</sup> Decisione 86/238/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1986, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, emendata dal protocollo allegato all'atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmato a Parigi il 10 luglio 1984 (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).

<sup>3</sup> Raccomandazione ICCAT 24-01 <https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-e/2024-01-e.pdf>.

- (4) È opportuno recepire tale misura nel diritto dell'Unione. Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2107 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (5) Poiché le disposizioni di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore quanto prima,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Modifica del regolamento (UE) 2017/2107**

L'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2107 è sostituito dal seguente:

"4. Dal 1° gennaio 2026 gli Stati membri garantiscono che non siano attivi contemporaneamente più di 288 FAD per peschereccio con boe operative."

*Articolo 2*

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6.10.2025

*Per la Commissione*

*La presidente*

*Ursula VON DER LEYEN*